



REGIONE CALABRIA



GUARDIA DI FINANZA

## PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE CALABRIA E IL COMANDO REGIONALE CALABRIA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER IL CONTRASTO ALLE FRODI NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE CONNESSE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.

la **Regione Calabria**, (di seguito anche “*Regione*”), con sede legale e domicilio fiscale in Catanzaro, Viale Europa Snc - codice fiscale 02205340793, rappresentata dall’On. Roberto Occhiuto, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale, in qualità di Presidente della Regione e il **Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza**, (di seguito anche “Comando Regionale”), con sede legale e domicilio fiscale in Catanzaro - Piazza del Rosario n. 11 - codice fiscale 97032750792, rappresentato dal Comandante Regionale Calabria - Generale di Divisione Guido Mario Geremia,

nel prosieguo definite anche “*Parti*”

**PREMESSO** che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l’art. 22 recante “*Tutela degli interessi finanziari dell’Unione*”, il quale prevede:

- al paragrafo 1, che “*Nell’attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle*

*misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio;*

- *al paragrafo 2, che “Gli accordi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all’articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza”; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate”;*

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dall'art. 1 comma 4, lettera f) del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*"). Il quale ha disciplinato il sistema di Governance del PNRR, prevedendo all'art. 7 comma 8 che: "*Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*";

**VISTO** il "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*" (di seguito anche "PNRR" o "Piano"), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

**VISTO** il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR "*per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d'interesse*";

**VISTO** l'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

**VISTO** il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 2988/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

**VISTO** il Regolamento (Euratom, CE) 11 novembre 1996, n. 2185/1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

**VISTO** l'art. 1 , comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021 il quale prevede che "*Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al*

*principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico" denominato "ReGiS";*

**VISTO** il DPCM 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e, in particolare, visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis;

**VISTA** la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (cd. Legge Anticorruzione);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della guardia di finanza*";

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.78*" e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, lettere b), e), m), che assegna alla Guardia di Finanza, tra l'altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del

bilancio dell'Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;

- l'articolo 3, comma 1, per il quale la stessa Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli Organi costituzionali e, previa intese con il Comando Generale, può fornire la stessa collaborazione agli Organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

**VISTO** l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

**VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di*

*protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;*

**TENUTO CONTO** della particolare governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) definita dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, con un'articolazione a più livelli:

- la responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR (istituito presso la Ragioneria generale dello Stato) mediante l'utilizzo del sistema Re.GIS (il sistema unitario che costituisce lo strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei fondi e consente la puntuale verifica di target e milestone, fornisce una vista integrata con l'analogo quadro di altri progetti in corso di realizzazione con altre fonti europee e nazionali a partire quindi dalla programmazione complementare PNRR);
- alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR;
- ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo ed individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale che rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR (art. 8, DL 77/2021). Le amministrazioni statali devono pubblicare sul proprio sito internet una comunicazione con le informazioni essenziali riguardanti i bandi e gli avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e a opere pubbliche finanziati con le risorse previste dal PNRR (D.L. n. 17 del 2022, art. 35-bis);
- le amministrazioni locali, partecipano alla realizzazione del PNRR in aree che variano dagli asili nido, ai progetti di rigenerazione urbana, all'edilizia scolastica e ospedaliera, all'economia circolare, agli interventi per il sociale. Partecipano in qualità di destinatari finali alla realizzazione di alcuni progetti attivati a livello nazionale, come quelli in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. In questi settori gli enti territoriali operano in sinergia con le amministrazioni centrali nelle sedi istituzionali della

Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Unificata e del Tavolo permanente per il partenariato economico sociale e territoriale.

**CONSIDERATO** che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra la “*Regione*” e il “*Comando Regionale*”, al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell’ambito del territorio di competenza, tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 (Ambito della collaborazione)**

1. Il presente protocollo di intesa è stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali di ciascuna Parte, al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, il presente protocollo di intesa costituisce la generale cornice di riferimento per le forme di cooperazione interistituzionale, che potranno essere eventualmente stipulate a livello locale nelle singole province della Calabria, allo scopo di rafforzare le azioni a tutela della legalità delle attività amministrative finalizzate alla destinazione e all’impiego delle risorse suddette, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
3. L’attività di collaborazione tra la “*Regione*” e il “*Comando Regionale*” prevista dal presente Protocollo si sviluppa nel rispetto dei compiti istituzionali assegnati dall’ordinamento vigente e sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione.

## **Articolo 2 (Referenti della collaborazione)**

1. Ai fini della piena attuazione del presente Protocollo vengono individuati quali referenti:

a. per la “*Regione*”:

- (1) sul piano programmatico, i Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali che attuano gli interventi in cui la Regione è soggetto attuatore/beneficiario;
- (2) sul piano esecutivo, il Dirigente del settore controlli, monitoraggio e sistemi informativi del Dipartimento Programmazione Unitaria;

b. per il “*Comando Regionale*”:

- (1) sul piano programmatico, il Capo di Stato Maggiore, che potrà avvalersi del Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Calabria;
- (2) sul piano esecutivo, i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza territorialmente competenti.

## **Articolo 3 (Modalità esecutive della collaborazione)**

1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, la Regione, nell’ambito delle funzioni previste dalla normativa:

- a. comunica al Comando Regionale informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria, di cui sia venuta a conoscenza quale soggetto destinatario finale/beneficiario/attuatore;
- b. segnala al Comando Regionale, per le autonome attività di analisi e controllo da parte del Corpo, gli interventi, i realizzatori o esecutori che presentano particolari elementi di rischio, fornendo ogni informazione ed elemento utili e/o necessari anche sulla base della propria attività di valutazione del rischio frode;
- c. consente, ove ritenuto necessario o opportuno, alla Guardia di Finanza la possibilità di contribuire al processo di analisi e valutazione del rischio frode del PNRR per gli interventi d’interesse.

2. Sulla scorta delle informazioni acquisite ai sensi del precedente comma, il Comando Regionale:



- a. assicura il raccordo informativo e cura l'interessamento, per le eventuali attività, dei dipendenti Reparti operativi territorialmente competenti nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;
- b. nel rispetto delle norme sul segreto istruttorio e sul segreto d'ufficio, incarica i Comandanti Provinciali dipendenti di comunicare alla Regione, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, le risultanze emerse a seguito dei controlli svolti.

#### **Articolo 4 (Collaborazione specifica di contrasto agli illeciti)**

1. Per il perseguimento delle finalità oggetto del presente protocollo d'intesa, è promosso il confronto, anche attraverso riunioni periodiche, volto a individuare i settori maggiormente esposti a profili di rischio, sulla base degli elementi di anomalia più di frequente rilevati nel corso delle funzioni proprie attribuite dalla normativa delle competenti strutture e/o delle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza.
2. Resta ferma l'autonomia della Guardia di Finanza nello svolgere ulteriori controlli di iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni.

#### **Articolo 5 (Riservatezza e divulgazione dei dati)**

1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo, le Parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. I dati oggetto di scambio tra le parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
3. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.

## **Articolo 6 (Ulteriori disposizioni)**

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto.
2. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.
3. Dal presente protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Articolo 7 (Disposizioni finali)**

1. Il presente protocollo:
  - a. può essere integrato e modificato di comune accordo anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa;
  - b. decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Le Parti stabiliscono che ogni comunicazione inerente l'attuazione del presente accordo avverrà utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
  - a. "Regione": [protocollo.generale@pec.regione.catanzaro.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.catanzaro.it);
  - b. "Comando Regionale": [cz0210000p@pec.gdf.it](mailto:cz0210000p@pec.gdf.it).

Letto, approvato e sottoscritto

Per

**LA REGIONE CALABRIA**

*Il Presidente, On. Roberto Occhiuto*

Per

**IL COMANDO REGIONALE CALABRIA  
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

*Il Comandante, Gen. D. Guido Mario Geremia*

.....

.....